

## ALLEGATO 1

### REQUISITI IGIENICO- SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE PROCEDURE

#### **1. Requisiti igienico-sanitari dei locali**

I locali dove si svolgono l'attività di acconciatore ed estetista sono individuati e certificati con la SCIA. L'accesso ai locali è sempre garantito dal titolare della SCIA alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza; di norma l'accesso ai locali è diretto, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 2, per l'esercizio delle attività svolte in condizioni particolari.

L'esercizio delle attività del presente regolamento comunale si svolge in locali attestati agibili ai sensi delle norme igienico edilizie ed urbanistiche vigenti.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica inoltrata con SCIA, posseggono i seguenti requisiti.

#### **1.1. Dotazioni e superfici dei locali**

Per l'esercizio dell'attività, sono previsti spazi, cabine e vani destinati all'attività in senso stretto e spazi e vani accessori.

I vani accessori obbligatori sono il servizio igienico adeguatamente disimpegnato e, qualora le procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature lo prevedano, gli spazi e/o i locali attrezzati destinati alle operazioni e al deposito delle attrezzature e dei prodotti.

L'attività di estetista è inoltre dotata di idoneo ed apposito spazio sala d'attesa.

Per i locali da adibire all'esercizio dell'attività, al netto dei locali accessori (ingresso, servizi, ripostigli, sale d'attesa, ecc.), sono fissate le seguenti superfici minime:

- a) acconciatori: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;
- b) estetisti mq. 14;

#### **1.2. Altezza**

Fatti salvi diversi limiti più restrittivi previsti da normative applicabili ai casi concreti, con particolare riferimento ai locali di lavoro ex D.Lgs. 81/2008, l'altezza media interna utile degli spazi per l'attività principale dei locali è non inferiore a 2,70 m, riducibili a 2,40 m per gli spazi per attività complementari e spazi per accessori.

Non è ammessa, in alcun punto, un'altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 2,20 m per solai orizzontali e 1,60 m per solai inclinati.

Si applicano le deroghe previste dal regolamento edilizio comunale.

#### **1.3. Aero-illuminazione**

Tutti gli spazi per l'attività principale, fatte salve le norme speciali applicabili ai luoghi di lavoro o a particolari destinazioni d'uso, fruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale per l'attività principale l'ampiezza della finestra è proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non è inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Sono ammesse finestrate fisse, a condizione che siano previsti impianti aeraulici a fini di benessere di ventilazione (o climatizzazione) realizzati secondo le regole di buona tecnica e che sia comunque disponibile una minima quota di aerazione naturale

#### **1.4. Cabine**

È ammessa la suddivisione in box o cabine dei locali attività con elementi di arredo fisso, quali pareti divisorie interne la cui distanza tra parete e soffitto deve essere non inferiore a metri 0,50; l'ampiezza delle compartimentazioni deve essere tale da garantire idonei spazi di movimento, secondo l'attività svolta all'interno e l'ingombro rappresentato dalle attrezzature.

Per il computo dell'aero-illuminazione naturale si considera il locale di attività al netto degli arredi fissi.

**1.5. I locali di attività** sono dotati di un numero di lavatesta e/o lavabi fissi con acqua calda e fredda in numero adeguato alle necessità di lavorazione, dislocati in modo da facilitare le procedure di sanificazione delle mani, delle attrezzature, delle suppellettili e dei locali. Detti lavandini sono allacciati alla rete idrica, sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

#### **1.6. Servizi igienici e docce**

I servizi igienici, interni all'edificio e ad uso esclusivo, sono in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una rapida e facile pulizia. Sono ammessi in deroga, in particolari casi (centro storico, piccole frazioni), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL. Tutti i servizi, sia quelli interni sia quelli esterni, sono rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi sono dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

La dotazione e l'uso delle docce è garantito per i clienti nel caso in cui le lavorazioni lo prevedano; per i lavoratori nelle previsioni di cui al D.lgs. 81/2008.

Nel caso di attività esistenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento e suoi allegati e/o subingressi nella titolarità, qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione precedentemente autorizzata; in ogni caso dovrà essere sempre garantita idonea igienicità e conformità dei locali, nonché delle attrezzature e delle procedure, di cui ai successivi punti 2. e 3.

Nel caso di ampliamenti e/o ristrutturazioni, si applicano le specifiche di cui sopra, per l'avvio di nuove aperture.

#### **1.7 Pavimenti e pareti**

Nei locali ad uso dell'attività i pavimenti sono in materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, facilmente lavabile, disinfettabile e che mantiene le caratteristiche nel tempo. Le pareti devono essere rivestite da materiale lavabile fino a 180 m.

## **2. Requisiti igienico sanitari degli arredi, delle attrezzature e delle suppellettili**

### **2.1. Tutti gli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono dotati:**

- a. di sedili di lavoro rivestiti in materiale lavabile;
- b. di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita;
- c. di recipienti muniti di coperchio con comando a pedale ove raccogliere i rifiuti;

- d. di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio;
- e. di rasoi, di forbici, pennelli, spazzole, pettini ed accessori in proporzione al numero di clienti attesi, al numero di operatori e alla periodicità della sanificazione degli strumenti stessi;
- f. di apposita attrezzatura per la sanificazione e disinfezione dello strumentario riutilizzabile;
- g. di pacchetto/cassetta di pronto soccorso chirurgico e medico; è inoltre disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico;

### **3. Requisiti igienico sanitari delle procedure**

Al titolare dell'attività e al responsabile tecnico incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente o praticante l'esercizio.

Per gli effetti del presente regolamento col termine *sanificazione* si intende il processo utile a rendere *sano* un oggetto o una superficie e comprende gli interventi di pulizia (o detersione), di disinfezione, di disinfezione di alto livello e di sterilizzazione. Le procedure di sanificazione dei locali, delle attrezzature, degli strumenti e delle suppellettili prevedono la descrizione dei locali e dei componenti (pavimento, pareti, porte, finestre), l'elenco e la dotazione quantitativa delle attrezzature, le modalità di sanificazione (il livello di sanificazione adottato e i prodotti utilizzati) e la periodicità di sanificazione per ogni componente/attrezzatura.

#### **3.1. Igiene dei locali e degli arredi**

I locali e gli arredi sono costantemente tenuti con la massima pulizia. La procedura di sanificazione dei locali prevede la descrizione dei locali e dei componenti (pavimento, porte, finestre, pareti etc.), la descrizione degli arredi le modalità di sanificazione degli stessi e la periodicità degli interventi.

#### **3.2. Igiene delle attrezzature, degli strumenti e della biancheria**

Le attrezzature, gli strumenti e la biancheria ad uso personale, non monouso, sono adeguatamente sanificati dopo ogni utilizzo. Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sanificazione;

I rasoi e gli altri ferri taglienti sono sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga. La confezione integra dei rasoi o gli altri strumenti monouso è aperta davanti al cliente al momento dell'utilizzo.

Le forbici e gli altri strumenti metallici, non monouso, sono sterilizzati dopo l'uso con sterilizzatrici a secco o a vapore. Qualora non siano trattabili con il calore è necessario che vengano sottoposti ad una disinfezione ad alto livello.

Tutti gli altri materiali e strumenti non metallici, quali spazzole, pettini etc., sono accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni servizio.

Per ogni cliente è utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

Tutti gli attrezzi, strumenti e biancheria sanificati sono conservati in luogo distinto e separato dal luogo dove vengono depositati attrezzi, strumenti e biancheria sporchi.

La procedura di sanificazione delle attrezzature, degli strumenti e della biancheria prevede l'elenco delle attrezzature etc. in uso all'attività, la modalità di sanificazione e la periodicità degli interventi.

### **3.3 Igiene del personale**

Il personale osserva costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossa un abbigliamento sempre in stato di perfetta pulizia.

Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso si lava accuratamente le mani con acqua e sapone.

Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

Nel caso di persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili l'esercente si riserva il diritto di non eseguire la prestazione;

Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie avviene in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.